DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 2003

che modifica la decisione 2002/251/CE che riduce le misure di protezione nei confronti di carne di pollame e di taluni prodotti della pesca e dell'acquacoltura importati dalla Tailandia

[notificata con il numero C(2003) 2721]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/559/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare ([1]), in particolare l'articolo 53, paragrafo 1,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità ([2]), in particolare l'articolo 22, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 2002/251/CE della Commissione, del 27 marzo 2002, recante misure di protezione nei confronti delle carni di pollame e di alcuni prodotti della pesca e dell'acquacoltura destinati al consumo umano e importati dalla Tailandia ([3]), è stata adottata a motivo della presenza di nitrofurani nelle carni di pollame e nei gamberetti importati dalla Tailandia.

La presente decisione è stata modificata dalla decisione 2003/477/CE ([4]) di revocare i controlli sistematici delle partite di gamberetti certificate dopo il 21 settembre 2002. La presente modifica si basa sui risultati delle analisi effettuate dagli Stati membri e sulle garanzie fornite dall'autorità tailandese.

(2) I risultati delle analisi effettuate dagli Stati membri sulla carne di pollame importata dalla Tailandia sono stati favorevoli. Pertanto, i controlli sistematici prescritti dalla decisione 2002/251/CE per tutte le partite di carne di pollame devono essere ridotti del 20 % per le partite certificate dall'autorità tailandese dopo la data del 21 settembre 2002 in quanto partite sottoposte a controllo sistematico prima della spedizione.

(3) La decisione 2002/251/CE deve essere modificata di conseguenza.

(4) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2002/251/CE è modificata come segue: all'articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:

«1. Gli Stati membri sottopongono, mediante opportuni piani di campionamento e di determinazione, il 20 % delle partite di carne di pollame importata dalla Tailandia, certificate a decorrere dalla data del 21 settembre 2002, e ogni partita di gamberetti e carne di pollame importata dalla Tailandia e accompagnata da un certificato sanitario rilasciato anteriormente alla data del 21 settembre 2002, ad un'analisi chimica per garantire che tutti i prodotti interessati non sono pericolosi per la salute dell'uomo. Tale analisi deve essere effettuata in special modo nell'intento di individuare la presenza di sostanze antimicrobiche e in particolare di nitrofurani e loro metaboliti.»

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1º agosto 2003.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2003.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

([1]) GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.
([2]) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.
([3]) GU L 84 del 28.3.2002, pag. 77.
([4]) GU L 158 del 27.6.2003, pag. 61.